

Allegato n. 1

Modifiche alla versione consolidata del Programma Operativo della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, modificato con deliberazione n. 2173 del 27 dicembre 2010.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo 4 – Requisiti e impegni	
<p>...</p> <p>Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">➤ per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell’inizio dell’impegno)➤ per le UBA:<ul style="list-style-type: none">- alla consistenza media dei capi risultante nell’Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall’inizio dell’anno solare corrente al momento della presentazione della domanda. <p>Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l’Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell’inizio dell’impegno).</p> <p>Prescrizioni generali</p> <p>Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.</p> <p>Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura</p>	<p>...</p> <p>Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento</p> <ul style="list-style-type: none">➤ per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell’inizio dell’impegno)➤ per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):<ul style="list-style-type: none">- alla consistenza media dei capi risultante nell’Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall’inizio dell’anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;➤ per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell’inizio dell’impegno). <p>Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione.</p> <p>Prescrizioni generali</p> <p>Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.</p> <p>Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli adempimenti assunti per l’intero periodo di impegno,</p>

<p>del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".</p> <p>...</p>	<p>a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".</p> <p>Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12.</p> <p>...</p> <p>Per gli impegni la cui decorrenza del periodo di ottemperanza coincide o è successiva al 1 gennaio 2012, al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) 1974/06.</p> <p>Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.</p> <p>Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.</p>
--	---

Paragrafo 6 - "Domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali

<p>Presentazione</p> <p>.....</p> <p>Per i bandi provinciali con impegni decorrenti dall'annualità 2011, le "domande di aiuto", <u>non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni</u>; ciò a differenza di quanto verificatosi nel bando con impegni decorrenti dall'annualità 2008.</p> <p>...</p> <p>Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1975/2006.</p>	<p>Presentazione</p> <p>.....</p> <p>Le "domande di aiuto" inerenti ad Azioni per le quali la decorrenza del periodo di impegno coincide o è successiva al 1 gennaio 2011, <u>non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni</u>; ciò a differenza di quanto verificatosi nel bando con impegni decorrenti dall'annualità 2008.</p> <p>...</p> <p>Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. CE) 1974/06.</p> <p>In relazione a quanto previsto all'art. 27 paragrafo 12 del medesimo Regolamento (come</p>
--	--

modificato dal Reg. (UE) 679/11) nel caso di riconoscimento di adeguamenti per prolungamento della durata di impegno, gli stessi possono essere ammessi a condizione che detto prolungamento non determini una estensione del periodo di impegno oltre il 31 dicembre 2013. L'ammissibilità o meno degli adeguamenti in questione sarà definita nelle specifiche disposizioni operative che verranno emanate ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente Programma in concomitanza con la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla annualità 2013.

...

Ulteriori documentazione/ da corredare alla domanda

Nel P.S.R. 2007-2013 e nelle Schede Tecniche attuative delle Azioni sono contenute specifiche disposizioni inerenti all'obbligo che talune dichiarazioni e/o documenti vengano corredati o integrati (anche in momenti successivi) alla domanda di aiuto e/o di pagamento.

Visto quanto disposto dall'art. 11 del Reg. (UE) 65/2011, al paragrafo 1, l'obbligo di cui sopra è esteso alle seguenti documentazioni e dichiarazioni che devono necessariamente essere presentate a corredo o ad integrazione delle domande di aiuto e/o pagamento. Per il dettaglio si rimanda, come già in precedenza indicato, alle modalità che verranno definite dall'AGREA.

- Azione 2 con notificazione del metodo biologico anche per la produzione zootecnica. Giustificazione del numero delle UBA indicate nella domanda di aiuto e/o pagamento qualora non sia stato riportato il numero risultante nell'Anagrafe delle Aziende agricole al momento della presentazione della domanda.
- Azione 10. Copia del nulla osta del Consorzio di bonifica competente per territorio se prevista la sommersione anche parziale dell'area.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

In quest'ultima eventualità si distinguono due casi:

- Primo caso. Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superficiali ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province che **hanno attivato** l'Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni.
- Secondo caso. Richiedente che conduce e intende assoggettare a impegni superficiali ricadenti in ambiti territoriali di differenti Province e una o più di queste **non ha/hanno attivato** Avvisi pubblici.

Primo caso

Il caso in questione si concretizza quando le superfici libere da impegni condotte da una stessa

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

...

Azienda agricola, pur ricadendo in territori di differenti Province, sono nella loro totalità suscettibili di essere richieste a nuovo impegno in quanto tutte le Province interessate hanno approvato specifico Avviso pubblico con medesima decorrenza dell'impegno.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni che hanno attivato l'Avviso pubblico con medesima decorrenza degli impegni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

...

Secondo caso.

Il caso in questione si concretizza quando le superfici condotte da una singola Azienda agricola libere da impegni e disponibili per nuove Azioni, per parte ricadono nell'ambito territoriale di Province che hanno attivato Avvisi pubblici e per parte nell'ambito territoriale di Province che non li hanno attivati.

Nei casi di Azioni della Misura 214 che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali, possono essere comprese nelle "domande di aiuto" solo le superfici che ricadono in ambiti territoriali di Province che hanno attivato Avvisi pubblici.

Quanto sopra è quindi a valere per le Azioni 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

Per le Azioni 1 e 2 che, a differenza di quanto sopra, coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale condotta o interi corpi aziendali, si procede ad una ulteriore distinzione:

a) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio di una Amministrazione che ha approvato Avvisi pubblici abbia estensione pari o superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:

a1) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi non possono essere riconosciute "corpo separato" (vedi le definizioni di cui al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) tutte le superfici condotte sono assoggettabili a impegno e a pagamento;

a2) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi possono essere riconosciute "corpo separato" sono assoggettabili a impegno i soli corpi separati la cui superficie risulta ricadere prevalentemente nel territorio dell'Amministrazione che ha attivato Avvisi.

b) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio di una Amministrazione che non ha approvato Avvisi pubblici abbia estensione superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:

b1) Se sono riconoscibili singoli "corpi separati" (vedi le definizioni di cui al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) prevalentemente compresi all'interno del territorio di una Provincia che ha attivato Avvisi, solo le superfici di detti corpi sono assoggettabili a impegno.

b2) Se non sono riconoscibili "corpi separati" all'interno della Provincia che ha attivato Avvisi, ovvero nessuno dei corpi separati ricade prevalentemente nella Provincia che ha attivato Avvisi, la totalità delle superfici non può essere assoggettata ad impegno.

Relativamente alle richieste per Azione 5 è da assumere a riferimento l'ubicazione dell'unità Aziendale nella quale è effettivamente svolta l'attività di allevamento oggetto di impegno.

Paragrafo 9 bis - Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

<p>...</p> <p><u>Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM</u></p> <p>...</p> <p>Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P/A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, se impegnate in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con pagamento “azzerato” (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p><u>Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM</u></p> <p>...</p> <p>Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P/A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, se impegnate in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con pagamento “azzerato” (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.</p> <p>Se nell’annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici “impegnate con pagamento azzerato” corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta.</p> <p>...</p>
---	--

Paragrafo 12 - Cambio di beneficiario

<p>Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:</p> <p>...</p>	<p>Ai sensi dell’art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1974/06, nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:</p> <p>.....</p>
--	---

Paragrafo 13 - Controlli

<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none">- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni. <p>Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.</p>	<p>Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato</p> <ul style="list-style-type: none">- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13/05/2011;- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.
---	---

	Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.
Paragrafo 17 – Riferimenti normativi	
<p>Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura • Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna • Reg. (CE) n. 1698/05 • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (CE) n. 1975/06 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia. 	<p>Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura • Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna • Reg. (CE) n. 1698/05 • Reg. (CE) n. 1974/06 • Reg. (CE) n. 1975/06 • Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06. • Reg. (UE) n. 65/11 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 • Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 • Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia